



# UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA

Associazione professionale senza scopo di lucro

Sede Nazionale

Santo Stefano di Magra, li 21 maggio 2020

Allegati: 3

Egr.Sig.  
SIBILIA on.Carlo  
Sottosegretario di Stato  
Ministero dell'Interno  
Palazzo del Viminale  
00100 ROMA

[segreteria.sibilia@interno.it](mailto:segreteria.sibilia@interno.it)

OGGETTO: INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER I FUNZIONARI DI POLIZIA LOCALE TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

Signor sottosegretario,

sappiamo quanto Lei apprezzi il ruolo e l'attività svolta dalla Polizia Locale e quanto sia convinto della necessità che sia equiparata, nei diritti e nella dignità, alle altre forze di polizia.

Ci siamo confrontati con Lei su queste tematiche il 19 ottobre 2018, quando a pochi mesi dalla nostra costituzione ci ha invitati al Palazzo del Viminale per il tavolo tecnico sulla Polizia Locale e negli incontri successivi che abbiamo avuto, in particolare quando ci ha onorati della Sua partecipazione al 2° Convegno Nazionale di Pozzuoli lo scorso 25 ottobre 2019.

Lo scorso 5 maggio abbiamo inviato una nota alla Prefettura di Milano (-Vds.allegato 1-), contestando la loro disposizione prot.95468 del 21 aprile 2020, con la quale è stata diniegata la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno prot.368 del 16 marzo 2020, a favore del personale di Polizia Locale impegnato nei c.d. "servizi operativi esterni" su strada finalizzati esclusivamente all'attività di controllo del territorio per garantire l'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio del Covid-19.

Il diniego si basa sulla convinzione che l'indennità di posizione organizzativa sia omnicomprensiva verso qualsiasi possibile indennità, anche erogata per servizi di straordinario rilievo e accadimento e anche pagati da altre amministrazioni, ma nonostante ciò sia smentito già dall'orientamento applicativo RAL-1977 dell'Aran, l'agenzia di contrattazione della Pubblica Amministrazione (-Vds.allegato 2-), abbiamo anche allegato anche un parere del nostro legale prof.Severino Nappi che ha spiegato puntualmente come questa opinione fosse priva di fondamento giuridico (-Vds.allegato 3-).

Sebbene non abbiamo avuto ancora alcun riscontro alla nostra nota, a tutt'oggi molte prefetture non hanno liquidato l'indennità di ordine pubblico ai funzionari della Polizia Locale, discriminandoli rispetto i funzionari delle altre forze di polizia che peraltro hanno retribuzioni e tutele ben più ampie, nonostante essi abbiano lavorato duramente assumendosi grossi rischi, come testimoniano i contagiati e le vittime cadute per causa del Covid-19.

Ci rimettiamo quindi a Lei certi che vorrà fare chiarezza e disporre l'erogazione di questi contributi simbolici che però, sul piano politico ed etico, hanno un grande valore nel cammino di giusta equiparazione della Polizia Locale.

In attesa di un Suo riscontro, confidando nel Suo favorevole accoglimento, nell'attesa di poterLa incontrare ancora, Le porgo

distinti saluti.

Dott.ssa Laura Crapanzano  
Presidente Nazionale

Allegati:

- 1) Nota del presidente nazionale alla Prefettura di Milano del 05/05/2020.
- 2) Orientamento applicativo RAL\_1977 dell'Aran.
- 3) Parere del prof.Severino Nappi.

Via Spadoni n.9 – 19037 Santo Stefano di Magra (SP). C.F. 97984710588.

[www.unionepolizialocaleitaliana.it](http://www.unionepolizialocaleitaliana.it) – email: [upli.nazionale@gmail.com](mailto:upli.nazionale@gmail.com) pec: [upli.nazionale@pec.it](mailto:upli.nazionale@pec.it)



# UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA

Associazione professionale senza scopo di lucro  
Sede Nazionale

Anzio, li 5 maggio 2020

Allegati: 2

S.E.  
SACCONI dott. Renato  
Prefetto di Milano  
Corso Monforte, 31  
20122 MILANO

[protocollo.prefmi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmi@pec.interno.it)  
[prefettura.milano@interno.it](mailto:prefettura.milano@interno.it)

OGGETTO: CONTESTAZIONE DINIEGO EROGAZIONE INDENNITÀ OP PER TITOLARI DI PO.

Eccellenza,

con la nota della Prefettura di Milano prot.95468 del 21 aprile 2020 è stata diniegata la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno prot.368 del 16 marzo 2020, a favore del personale di Polizia Locale impegnato nei c.d. "servizi operativi esterni" su strada finalizzati esclusivamente all'attività di controllo del territorio per garantire l'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio del Covid-19.

Il diniego si basa sulla convinzione che l'indennità di posizione organizzativa sia omnicomprensiva verso qualsiasi possibile indennità, anche erogata per servizi di straordinario rilievo e accadimento e anche pagati da altre amministrazioni.

Ci permettiamo di far presente che detta interpretazione contrasta assolutamente con il CCNL Funzioni Locali che stabilisce che il trattamento accessorio del personale titolare di posizione organizzativa assorbe le competenze accessorie e le indennità espressamente previste dal contratto collettivo ma non oltre quelle, anzi ne sono espressamente escluse tutta una serie di compensi, come ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell'art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
- l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), della Legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell'art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.16 del CCNL del 5.10.2001;
- i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004;
- i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n.326/2003.

Questa impostazione è rafforzata anche dal RAL\_1977\_Orientamenti Applicativi dell'Aran, l'agenzia di contrattazione della Pubblica Amministrazione, infatti altre prefetture non hanno sollevato alcuna questione.

Evidentemente non si può in alcun modo ritenere vigente un presunto principio di omnicomprensività che possa escludere i funzionari della Polizia Locale titolari di posizione organizzativa dalla liquidazione dell'indennità di ordine pubblico, che hanno lavorato duramente e assumendosi grossi rischi, come testimoniano i contagiati e le vittime cadute per causa del Covid-19.

Alleghiamo il parere legale del nostro socio prof.avv. Severino Nappi e il testo del Ral\_1977.

La invitiamo pertanto a riconsiderare la decisione e, certi del favorevole accoglimento della nostra richiesta per la categoria, in attesa di un riscontro a questa nostra nota, si porgono

distinti saluti.

1° dir.avv. Francesco Passaretti  
Presidente Nazionale

**In materia di compensi di lavoro straordinario erogabili a favore del personale titolare di posizione organizzativa, le previsioni dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004 (Straordinario per calamità naturali) possono essere estese, in via analogica, anche ad altre fattispecie nelle quali, comunque, intervengano risorse finanziarie esterne e, quindi, gli oneri dei compensi per lavoro straordinario non incidano in alcun modo sul bilancio dell'ente?**

Si ritiene utile precisare che, in base alla precisa formulazione testuale dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004 (*Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa*), la liquidazione anche a favore dei titolari di posizione organizzativa dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali è possibile solo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse finanziarie, formalmente assegnate da enti diversi (Stato o Regione), sulla base della vigente legislazione in materia, con i provvedimenti adottati per far fronte alle suddette calamità naturali.

Conseguentemente, devono ritenersi escluse da tale possibilità tutte le altre fattispecie non espressamente e formalmente riconducibili a quelle considerate dalla disciplina contrattuale.

Si coglie anche l'occasione per ricordare che, come già evidenziato in altri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it), dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell'art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso i titolari di posizione organizzativa possono percepire solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale. In proposito,

infatti, si ricorda che il citato art.10 CCNL del 31.3.1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario (art. 10, comma 1). Pertanto, attualmente, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo ed ancora vigenti (la materia è stata oggetto di una nuova regolamentazione nell'art..... dell'Ipotesi di CCNL per il triennio 2016-2018, sottoscritta in data 21.2.2018. La stessa sarà efficace solo a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL, in esito dell'iter procedurale previsto dall'art.47 del D.Lgs.n.165/2001) ). diversa regolament, gli ulteriori compensi che, attualmente, possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, sono solo:

a) prima i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.n.163/2006; ora i compensi incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016;

b) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.n.163/2006 (ora occorre fare riferimento alle previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016);

c) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell'art.27 CCNL del 14.9.2000 (in materia occorre tenere conto delle disposizioni dell'art.9 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge n.114/2014);

d) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell'art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

e) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

f) i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), della Legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell'art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

g) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai

sensi dell'art.16 del CCNL del 5.10.2001;

h) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004;

i) i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n.326/2003.

Prof. Avv. Severino Nappi  
Ordinario di Diritto del lavoro  
nell'Università di Napoli

Avv. Francesco Percuoco

Prof. Avv. Giovanna Tassinio  
Docente di Mercato del lavoro  
nell'Università di Camerino

Avv. Nunzia Amendola

Avv. Caterina Cassese

Avv. Pasquale Cesario

Avv. Maria Grazia Della Corte

Avv. Roberta De Felice

Avv. Giovanna Sasso

Avv. Simona Preziosi

Avv. Maria Angela Rivetti

Napoli, 28 aprile 2020

Gent. Sig.  
UPLI  
Unione Polizia Locale Italiana

**Oggetto: parere pro veritate in ordine alla natura del trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa**

È stato chiesto parere in ordine alla natura del trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa e della sua compatibilità con l'erogazione della cd. indennità di ordine pubblico.

\* \* \*

Con circolare del 16 marzo 2020, recante n. prot. 386, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha esteso l'erogazione dell'indennità di ordine pubblico anche ai componenti della Polizia Locale impegnati nei cd. "servizi operativi esterni su strada", finalizzati esclusivamente all'attività di controllo del territorio per garantire l'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio del nuovo virus Covid-19.

Con circolare del 21 aprile 2020, recante n. prot. 95468, la Prefettura di Milano, nell'offrire chiarimenti in ordine alla corresponsione della richiamata indennità anche al personale della Polizia Locale impegnato nelle citate attività di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid 19, ha, tuttavia, escluso dagli aventi diritto i titolari di posizioni organizzative.

In sostanza, con la richiamata circolare, la Prefettura di Milano ha finito per considerare il trattamento economico accessorio spettante al personale titolare di posizione organizzativa come "omnicomprensivo", ossia comprensivo di ogni e qualunque indennità accessoria.

Ebbene, detta interpretazione è esclusa dal dettato del CCNL Funzioni Locali che, nella specie, viene in rilievo.

Come è noto, con il termine "Posizione Organizzativa" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,

caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

L'incarico di posizione organizzativa comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal dirigente di riferimento – che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni: a. gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura; b. gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; c. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, d. responsabilità dei procedimenti amministrativi.

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Tuttavia, lo stesso non può essere considerato omnicomprensivo.

Infatti, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati – per quel che rileva per lo specifico settore delle Funzioni Locali - ai titolari di posizione organizzativa anche i seguenti trattamenti accessori : a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000; b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter; c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali; f) i compensi di cui all'art. 56-ter,

previsti per il personale dell'area della vigilanza; g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016; - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014; - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9.5.2006; - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997; - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Alla luce di quanto esposto è evidente allora che, nella specie, non vi sono motivi ostativi per escludere i titolari di posizioni organizzative dalla corresponsione di detta indennità.

Come sopra evidenziato, il trattamento economico spettante ai titolari di posizione organizzativa assorbe solo le indennità previste dal CCNL di riferimento ed è, comunque, compatibile con l'erogazione dei compensi previsti dall'art. 18, tra i quali quelli di cui alla lett. e (*"i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali"*) ovvero i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Pertanto, non essendo l'indennità *de qua* contemplata dal CCNL Funzioni Locali né riconducibile -- per la sua natura e finalità - al grado di responsabilità connesso all'espletamento di una posizione organizzativa, la stessa deve essere riconosciuta anche ai titolari di posizioni organizzative.

\* \* \* \*

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti

Prof. Avv. Severino Nappi



